

Il Commissario Straordinario

DECRETO n. 15 del 25.03.2014

OGGETTO: Indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per l'avvio della trattativa relativa alla contrattazione decentrata personale delle categorie per l'anno 2014.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 129 del 5 giugno 2013, con la quale si dispone il commissariamento dell'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 giugno 2013, n. T00123 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario regionale, dell'Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu, nella persona del dott. Carmelo Ursino;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 5 dicembre 2013, n. T00407 con il quale è stato prorogato per un periodo di sei mesi l'incarico di Commissario Straordinario regionale, dell'Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu, affidato al dott. Carmelo Ursino;

Vista la Legge Regionale 18 giugno 2008, n. 7 e successive modificazioni, recante “*Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari*”;

Ritenuto opportuno fornire alla delegazione trattante di parte pubblica, prima di avviare le trattative con le organizzazioni sindacali per la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2014, le direttive necessarie ad individuare obiettivi e vincoli della trattativa stessa, tenuto conto della complessiva situazione economico finanziaria e della capacità di spesa dell'ente;

Visto l'art. 40, comma 3-bis del D.Lgs. n. 165/2001: “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7 comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45, comma 3. A tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione”;

Vista la L. 4 marzo 2009, n. 15 ad oggetto “Delega finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”

Il Commissario Straordinario

nonché disposizioni integrative attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei Conti" e il successivo decreto di attuazione, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto l'art. 4 del C.C.N.L. del comparto Regioni e autonomie locali del 22 gennaio 2004 nel quale sono stabiliti le materie da regolare, i tempi e le procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;

Visto l'art. 9 ed in particolare il comma 2-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 che ha prorogato al 31 dicembre 2014 le disposizioni contenute nell'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010;

Vista la circolare n. 12 del 15 aprile 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - che ha previsto che il calcolo della riduzione sia effettuato "sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo".

Tenuto conto, inoltre, che la legge n. 133/08 ha dettato norme più restrittive e rigorose in materia di contrattazione integrativa, disponendo altresì con l'art. 67 un'intensificazione dei controlli sui contratti decentrati da parte della Corte dei Conti, di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica, per verificare in particolare, oltre al rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione e applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa;

Richiamata la delibera Consiliare n. 4 del 23 luglio 2009 con la quale è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa del personale dipendente;

Ritenuto, nell'esercizio del ruolo di indirizzo dell'organo politico nella transitoria fase di commissariamento, fornire alla delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi generali cui attenersi nell'ambito della contrattazione decentrata integrativa 2014 e, precisamente:

- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle categorie, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in

Il Commissario Straordinario

servizio così come previsto dall'art. 9, comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, per come convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 con le modalità di calcolo previste nella predetta circolare n. 12 del 15 aprile 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

- conferma dell'importo complessivo del salario di produttività per categoria previsto per l'anno 2013, definendo le percentuali e le modalità di erogazione del salario accessorio finalizzato alla produttività individuale e collettiva nel rispetto delle norme vigenti e della prassi corrente;
- di reperire, nel caso di incapienza del fondo, per la parte mancante le risorse utili all'interno del bilancio finanziario 2014;

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate

DECRETA

- 1) **Di autorizzare** la delegazione trattante di parte pubblica, all'avvio del negoziato con le organizzazioni sindacali per la stipula del contratto decentrato integrativo per l'anno 2014, conformandosi ai seguenti indirizzi nella transitoria fase di commissariamento e vincoli, allo scopo di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, nella considerazione della complessiva situazione economico finanziaria e della capacità di spesa dell'ente:
 - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle categorie, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio così come previsto dall'art. 9, comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, per come convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 con le modalità di calcolo previste nella predetta circolare n. 12 del 15 aprile 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
 - conferma dell'importo complessivo del salario di produttività per categoria previsto per l'anno 2013, definendo le percentuali e le modalità di erogazione del salario accessorio finalizzato alla produttività individuale e collettiva nel rispetto delle norme vigenti e della prassi corrente;
 - di reperire, nel caso di incapienza del fondo, per la parte mancante le risorse utili all'interno del bilancio finanziario 2014;
- 2) **di trasmettere** il presente atto al Vice Direttore Generale per i provvedimenti di competenza.

Il Commissario Straordinario
Dott. Carmelo Ursino

